



RISERVA NATURALE REGIONALE “Lago di Posta Fibreno”



REGOLAMENTO

PIANO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE “LAGO DI POSTA FIBRENO”

PRESIDENTE RISERVA:

Dr. Adamo Pantano

GRUPPO DI LAVORO:

Arch. Luigi Ferri (Coordinatore, Progettista)
Arch. Cinzia Bellone (Progettista)
Agr. Dott. Emiliano Agrillo (Naturalista)
Ing. Antonio Mele (Collaboratore)
Geol. Eugenia Petrillo (Consulente)

RUP

Geom. Gabriele Di Passio

UFFICIO DI PIANO:

AREA AMMINISTRATIVA

Dr.ssa Maria Concetta Carbone
Rag. Raffaele Farina
Rag. Pasqualina Lecce

AREA TECNICA

Geom. Salvatore Di Carlo
Geom. Antonio Lecce

<u>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</u>	5
ART. 1 (OGGETTO).....	5
ART. 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE).....	5
ART. 3 (DEFINIZIONI)	5
ART. 4 (NULLA OSTA E POTERI D'INTERVENTO DELL'ENTE GESTORE).....	5
ART. 5 (ACCESSO ALLA RISERVA NATURALE).....	5
ART. 6 (NORME DI COMPORTAMENTO DEI VISITATORI)	6
ART. 7 (DIVIETI DI CARATTERE GENERALE)	6
ART. 8 (DIRITTI REALI ED USI CIVICI)	7
ART. 9 (ABBANDONO DI RIFIUTI)	7
ART. 10 (INTRODUZIONE DI SPECIE VEGETALI E ANIMALI)	7
ART. 11 (RACCOLTA DI ROCCE, MINERALI, REPERTI ARCHEOLOGICI E FOSSILI)	7
ART. 12 (ACCENSIONE DI FUOCHI).....	7
<u>CAPO II INTEGRAZIONE CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SIC/ZPS PRESENTE NELLA RISERVA NATURALE</u>	8
ART.13 (TUTELA SIC/ZPS “LAGO DI POSTA FIBRENO IT6050015”)	8
<u>CAPO III INTERVENTI SULLE ACQUE</u>	10
ART. 14 (NORMATIVA DI RIFERIMENTO).....	10
ART. 15 (SORGENTI)	10
ART. 16 (FONTANILI).....	10
ART. 17 (PROTEZIONE DEI CORSI E DELLE ACQUE PUBBLICHE)	10
ART. 18 (REGIME DELLE ACQUE)	10
ART. 19 (DIVIETI)	10
<u>CAPO IV GESTIONE DELLE RISORSE VEGETALI E FORESTALI</u>	12
ART. 20 (AMBITO DI APPLICAZIONE).....	12
ART. 21(TUTELA DELLA VEGETAZIONE)	12
ART. 22 (CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE FORESTALE).....	12
<u>CAPO V GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE</u>	14
ART. 23 (OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE).....	14
ART. 24(DIVIETI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE).....	14
ART. 25 (CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE)	14
<u>CAPO VI RISARCIMENTO DEI DANNI DA FAUNA</u>	15
ART. 26 (OGGETTO) RINUMERARE	15
ART. 27 (RISARCIMENTO PER DANNI AL PATRIMONIO AGRICOLO).....	15
ART. 28 (MODALITÀ DI RISARCIMENTO DEI DANNI AL PATRIMONIO AGRICOLO)	15
ART. 29 (STIMA DEI DANNI).....	15

ART. 30 (CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI)	16
<u>CAPO VII ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, TURISTICHE E MANIFESTAZIONI</u>	17
ART. 31 (ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI).....	17
ART. 32 (ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI)	17
ART. 33 (SERVIZI DI INFORMAZIONE TURISTICA ED AMBIENTALE SUL PARCO)	17
ART. 34 (USO DELLA DENOMINAZIONE E DEL LOGO)	17
<u>CAPO VIII RACCOLTA DELLE SPECIE VEGETALI ALLO STATO SELVATICO</u>	18
ART. 35 (RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO)	18
ART. 36 (TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA).....	18
ART. 37 (RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI).....	18
<u>CAPO IX DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI</u>	19
ART. 38 (OGGETTO).....	19
ART. 39 (DEFINIZIONI DI VIABILITÀ)	19
ART. 40 (DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE)	19
ART. 41 (DEROGHE AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE)	19
ART. 42 (MODALITÀ DI CHIUSURA DELLA VIABILITÀ)	19
<u>CAPO X DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA.....</u>	21
ART. 43 (ATTIVITÀ EDILIZIA)	21
ART. 44 (CARTELLONISTICA E STENDARDI PER PUBBLICITÀ E SEGNALETICA).....	21
<u>CAPO XI ATTIVITÀ RICREATIVE, EDUCATIVE E SPORTIVE</u>	22
ART. 46 (MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SPORTIVE NON ORGANIZZATE ED ORGANIZZATE).....	22
ART. 47 (MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI TIPO LUDICO-RICREATIVO)	22
ART. 48 (NULLA OSTA PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SPORTIVE E ATTIVITÀ LUDICO- RICREATIVE)	22
ART. 49 (OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ)	22
ART. 50(FUOCHI D'ARTIFICIO E ARTICOLI PIROTECNICI).....	23
ART. 51 (SORVOLO)	23
ART. 52 (USO DEI NATANTI)	23
ART. 53 (ATTIVITÀ DI IMMERSIONE SUBACQUEA)	24
ART. 54 (ATTIVITÀ CON CANI E ANIMALI AI FINI RIABILITATIVI)	25
ART. 55 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA)	25
ART. 56 (ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE)	25
ART. 57 (PRESCRIZIONI GENERALI PER IL CAMPEGGIO LIBERO ED ISOLATO E PER IL CAMPEGGIO MOBILE).....	26
<u>CAPO XII RICERCA SCIENTIFICA.....</u>	27
ART. 58 (ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA)	27

<u>CAPO XIII EMISSIONI SONORE E LUMINOSE</u>	28
ART. 59 (DISTURBO DELLA QUIETE E DELL'AMBIENTE NATURALE)	28
ART. 60 (EMISSIONI SONORE)	28
ART. 61 (REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA)	28
<u>CAPO XIV IMPIANTI E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICI.....</u>	29
ART. 62 (DIVIETI E PRESCRIZIONI GENERALI).....	29
<u>CAPO XV TUTELA, GESTIONE DELLA FAUNA ED INTERVENTI CONNESSI.....</u>	30
ART. 63 (TUTELA DELLA FAUNA).....	30
ART. 64 (TUTELA DELLA FAUNA MINORE)	30
ART. 65 (MISURE PER IL RIPRISTINO DEGLI EQUILIBRI FAUNISTICI)	31
ART. 66 (INTRODUZIONE E REINTRODUZIONE DI SPECIE ANIMALI)	32
<u>CAPO XVI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</u>	34
ART. 67 (SANZIONI AMMINISTRATIVE)	34
ART. 68 (VIGILANZA)	34
ART. 69 (DISPOSIZIONI FINALI).....	34
ART. 70 (ENTRATA IN VIGORE)	34

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Nuove norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni, disciplina l'esercizio delle attività all'interno della Riserva Naturale Regionale Lago di Posta Fibreno, istituita con la Legge regionale n. 10/1983 e concorre, in modo integrato, all'attuazione degli obiettivi definiti dalle Direttive comunitarie "Habitat" ed "Uccelli" e relative norme nazionali e regionali in materia, individuando specifiche misure di conservazione a tutela e gestione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel territorio dei siti Natura 2000 presenti nel territorio della Riserva.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento si applica all'interno del territorio della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno come delimitato dalla perimetrazione di cui al Piano dell'Area Protetta.

Art. 3 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per Ente Gestore (Comune di Posta Fibreno), l'ente di gestione della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno;
- per Piano di Assetto, il Piano della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno.

Art. 4 (Nulla osta e poteri d'intervento dell'Ente Gestore)

- 1) Ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997, il rilascio di concessioni od autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno della Riserva naturale, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'Ente Gestore.
- 2) Il nulla osta, ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modificazioni, costituisce anche l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
- 3) Per le opere che richiedano preventiva espletamento delle procedure di VIA o Valutazione di Incidenza Ambientale, le stesse dovranno essere acquisite prima del rilascio dell'Autorizzazione di cui ai commi precedenti, e allegate alla domanda di autorizzazione.
- 4) Ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997, qualora nella Riserva Naturale venga esercitata un'attività difforme dalle previsioni del piano di assetto, del presente regolamento o del nulla osta, l'ente gestore dispone la sospensione dell'attività stessa ed ordina il ripristino dei luoghi. Negli altri casi in cui vengano ravvisate o accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale, l'ente gestore promuove l'adozione, da parte della Regione, dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36).

Art. 5 (Accesso alla Riserva Naturale)

- 1) L'accesso al territorio della Riserva Naturale è libero.

2) L'ente gestore può temporaneamente limitare o interdire l'accesso in determinate zone e siti della Riserva, per giustificati motivi di tutela ambientale o di conservazione naturalistica. Tali zone dovranno comunque essere opportunamente segnalate con apposite tabelle.

Art. 6 (Norme di comportamento dei visitatori)

1) I visitatori sono tenuti a:

- a) non allontanarsi dagli itinerari predisposti e viabilità esistente;
- b) attenersi alle indicazioni ed ai divieti riportati sui cartelli o impartiti dal personale della riserva;
- d) rispettare il silenzio e l'integrità della natura;
- e) non disturbare gli animali selvatici;
- f) non raccogliere specie di flora spontanea.

Art. 7 (Divieti di carattere generale)

1) Nell'intero territorio della Riserva naturale sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio, degli ambienti naturali e in modo specifico la flora e la fauna protette ed i rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, fatti salvi gli abbattimenti selettivi ed i prelievi faunistici, necessari per ricomporre squilibri ecologici o per esigenze di ordine pubblico, disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 67.
- b) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali,
- c) l'introduzione in ambiente naturale di specie estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona;
- d) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- e) la modificazione del regime delle acque;
- f) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
- g) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- h) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- i) danneggiare, scalfire o imbrattare con scritte e segni grafici la segnaletica, la cartellonistica, gli alberi o qualsiasi altro elemento naturale del parco;
- j) collocare strutture prefabbricate, anche mobili, in legno o altro materiale e roulottes in assenza del preventivo nulla osta dell'ente gestore;
- k) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali e sorgenti ed interrompere, anche solo parzialmente, il flusso naturale delle sorgenti;
- l) prelevare, distruggere o danneggiare nidi o tane della fauna selvatica.
- m) prelevare, distruggere o danneggiare specie di flora protetta.

2) La disciplina di dettaglio e le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1 sono disposte dai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 8 (Diritti reali ed usi civici)

Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali..

Art. 9 (Abbandono di rifiuti)

E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di qualsiasi tipo di rifiuto, ivi compresi quelli derivanti da pic-nic e da ogni altra attività di fruizione della Riserva naturale.

Art. 10 (Introduzione di specie vegetali e animali)

1) Su tutto il territorio della Riserva naturale è vietato introdurre o rilasciare in natura esemplari di specie vegetali e animali non autoctone. Sono consentiti:

- a) interventi per scopi scientifici, di ricerca e di sperimentazione, attuati direttamente o sotto il diretto controllo dell'Ente Gestore;
- b) l'introduzione di piante ornamentali all'interno delle aree di pertinenza di edifici residenziali privati, purché sia assicurata la non propagazione delle stesse all'esterno delle medesime pertinenze.

2) E' sempre vietata l'introduzione e la messa a dimora di specie vegetali geneticamente modificate.

Art. 11 (Raccolta di rocce, minerali, reperti archeologici e fossili)

1. Sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento, anche parziale, di rocce, formazioni e singolarità geologiche e mineralogiche.

2. Sono, inoltre, vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento, anche parziale, di reperti archeologici e fossili.

3. Possono essere autorizzate dall'Ente Gestore, per motivi scientifici o didattici, con specifiche deroghe al divieto di cui al comma 1.

Art. 12 (Accensione di fuochi)

Per la disciplina dell'accensione dei fuochi si applicano le disposizioni del Regolamento accensione fuochi all'interno della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno approvato con delibera dell'Ente Gestore n. 166 del 25 novembre 2006.

CAPO II INTEGRAZIONE CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SIC/ZPS PRESENTE NELLA RISERVA NATURALE

Le misure regolamentari, così come riportato nel “*Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000*” (disponibile sul sito del MATTM), sono degli interventi di tipo normativo o regolativo riguardanti lo stato di conservazione degli habitat e delle specie.

Come indicato nella Delibera di Giunta Regionale numero 890, del 16/12/2014 “*Preadozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60300 (Roma)*”, sono di seguito riportate le misure regolamentari di carattere generale applicabili al sito, ai sensi della D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 (allegato D):

Art.13 (Tutela SIC/ZPS “LAGO DI POSTA FIBRENO IT6050015”)

DIVIETI

- 1) è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica che verrà individuato con apposito provvedimento della Giunta regionale.
- 2) è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.
- 3) sono vietati i livellamenti del terreno non autorizzati dal soggetto o dall'ente gestore, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.
- 4) E' vietato l'esercizio della pesca sportiva nelle acque del Lago e del fiume Fibreno, solo i soggetti titolari del diritto di uso civico, possono pescare nel territorio della Riserva.

OBBLIGHI

- 1) In tutte le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.
- 2) E' fatto comunque obbligo di compiere sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.
- 3) In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocidiche;
 - b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;

d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

f) a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone, preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2 di cui all'articolo 6 e all'Allegato III del regolamento CE 73/2009 e di larghezza definita dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 30125/2009 e successive modificazioni ed integrazioni come recepito ed attuato da apposito atto della Giunta Regionale.

4) Limitare l'accesso al sentiero in traversine nel canneto nei periodi di nidificazione e migrazione dell'avifauna. L'accesso va regolamentato, sia in termini di presenze di visitatori, che di orari delle visite.

5) Ogni attività legata alla gestione straordinaria del patrimonio vegetale va sottoposta ad indagini che ne valutino preliminarmente l'effettiva necessità di realizzazione. In caso di verificata reale necessità, dettata ad esempio da esigenze ecologiche di controllo dell'espansione di determinate formazioni, o per motivi di pubblica sicurezza (regimentazione degli alvei), deve essere predisposto un piano di taglio i cui contenuti dovranno necessariamente essere presentati all'Ente Gestore del SIC-ZPS. Ogni progetto di intervento sulla vegetazione deve contenere informazioni su:

a) assetto e stato di salute della vegetazione locale preesistente all'intervento;

b) motivi che giustificano l'intervento;

c) estensione delle aree interessate dalle attività;

d) mezzi e tecniche utilizzati;

e) tempi e modi di esecuzione.

6) È consentito rilasciare permessi per effettuare immersioni ad un numero massimo giornaliero di 30 subacquei. Possono essere immersi in acqua contemporaneamente al massimo n. 10 subacquei di cui solo 5 contemporaneamente sul fondale. Se le immersioni saranno svolte in aree in cui sono segnalati Habitat Natura 2000 dovrà essere fatta richiesta all'ente gestore che provvederà a comunicare eventuali misure precauzionali per evitare il danneggiamento delle specie vegetali, segnalando in modo opportuno eventuali limitazioni sulle modalità di attività.

7) L'attività dei natanti potrà essere svolta, ponendo particolare attenzione a non danneggiare Habitat Natura 2000 caratterizzati da vegetazione pleustofitica (galleggiante) e radicata ma affiorante in superficie, che si estende a zolle sulla superficie del corpo d'acqua lacustre e dei corsi d'acqua maggiori.

CAPO III INTERVENTI SULLE ACQUE

Art. 14 (Normativa di riferimento)

Per la disciplina degli interventi sulle acque, oltre a quanto previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 15 (Sorgenti)

Gli interventi eventualmente consentiti sulle sorgenti dalla normativa, devono assicurare il rilascio di un deflusso minimo vitale, tale da garantire il mantenimento delle biocenosi acquatiche e devono eseguirsi secondo criteri di conservazione delle stesse.

Art. 16 (Fontanili)

Le opere di manutenzione e ripulitura dei fontanili, subordinate al nulla osta della Riserva Naturale, devono essere compatibili con la conservazione dei popolamenti animali presenti e dei loro habitat e attuati al di fuori dei periodi di riproduzione.

Art. 17 (Protezione dei corsi e delle acque pubbliche)

Per la protezione dei corsi e delle acque pubbliche si applicano le disposizioni di legge.

Art. 18 (Regime delle acque)

- 1) E' vietato realizzare interventi di modifica del regime e del corso naturale delle acque piovane e sorgive, ad eccezione degli interventi di ripristino del reticolo idrografico originario previo nulla osta della Riserva naturale e di quelli necessari alla conduzione dei terreni agricoli soggetti a semplice comunicazione.
- 2) Il regime delle acque piovane deve essere regolato su tutti i terreni agricoli attivi, al fine di ridurre e prevenire effetti di ruscellamento e dilavamento causati dalla persistente piovosità e dalla natura dei terreni. L' onere delle opere è a carico dei proprietari o conduttori dei terreni.
- 3) E' vietato regimare le acque superficiali sulle strade sottostanti il terreno interessato alla regimazione; è altresì vietato impedire il deflusso delle acque lungo le strade esistenti.
- 4) Nella costruzione di nuove opere autorizzate che ostacolino il libero il deflusso lungo l'alveo dei corsi d'acqua, è obbligatoria la realizzazione di idonee scale di rimonta dei pesci.

Art. 19 (Divieti)

- 1) Nel territorio della Riserva Naturale è vietato:
 - a) utilizzare nell'immediate vicinanze dei corpi idrici, all'interno del bacino imbrifero del Lago, sostanze chimiche inorganiche per attività erbicida, fitosanitaria e di fertilizzazione, che inducono nella matrice acquosa del sistema fluvio-lacustre, l'aumento di sostanze nutritive, in particolare una sovrabbondanza di nitrati e fosfati.
 - b) disperdere a cielo aperto acque di scarico civili e industriali;
 - c) lavare stoviglie o qualunque altro oggetto utilizzando detergenti chimici nelle acque di sorgente, nel fiume e negli specchi d'acqua ferma e far pervenire i relativi reflui nelle zone umide;

- d) lavare veicoli, a motore e non, in qualsiasi tipo di punto d'acqua, fontanile, fiume, torrente o bacino e far pervenire i relativi reflui nelle zone umide.

CAPO IV GESTIONE DELLE RISORSE VEGETALI E FORESTALI

Art. 20 (Ambito di applicazione)

- 1) Sono soggetti alle disposizioni del presente capo i boschi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera d) ed i terreni che li ospitano nonché le aree previste dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e d) della L.R. 39/2002.
- 2) Sono soggetti alle disposizioni del presente capo anche tutti gli Habitat Natura 2000 identificati e le specie vegetali afferanti alle liste rosse regionali e nazionali, presenti nella Riserva.

Art. 21 (Tutela della vegetazione)

- 1) Per la gestione e conservazione delle risorse vegetali è vietato:
 - a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
 - b) trasformare le superfici naturali e seminaturali, così come individuale nella carte allegate al Piano;
 - c) tagliare e/o danneggiare piante isolate, a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione;
 - d) tagliare e/o danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale di rilevante interesse naturalistico, compresa quella acquatica sommersa e semi sommersa, erbacea, arbustiva ed arborea, presente negli allegati della Direttiva Habitat e relativa scheda del sito Natura 2000, salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente;
 - e) effettuare movimenti di terra che alterino in modo sostanziale il profilo del terreno dei sistemi fluvio-lacustri con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale o in ambito di protezione civile;
 - f) utilizzare diserbanti e disseccanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori) e lungo le banchine stradali;
 - g) utilizzare fertilizzanti chimici, fitofarmaci, diserbanti, disseccanti e pirodiserbo nell'ambito delle aree coperte dagli Habitat di interesse comunitario e prioritari, così come individuate nelle carte allegate al Piano e in tutte le aree limitrofe ai corpi idrici fluvio-lacustri.

Art. 22 (Criteri generali per la gestione forestale)

- 1) L'ente di gestione, ai sensi degli articoli 5, comma 5 e 22, comma 1, della l.r. 39/2002, rilascia il nulla osta di cui all'articolo 4 in relazione a:
 - a) qualsiasi intervento selvicolturale da realizzarsi nelle aree indicate all'articolo 21, prima del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del r.r. 7/2005 ovvero dell'inizio dei lavori, nel caso di comunicazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del citato regolamento regionale 7/2005;
 - b) i provvedimenti di concessione a privati di beni del patrimonio forestale pubblico.
- 2) In sede di rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l'ente parco valuta, in particolare:
 - a) la conformità delle indicazioni selvicolturali contenute nei piani, nei progetti e nei provvedimenti di cui al citato comma 1, alle previsioni relative alla conservazione degli habitat di particolari specie animali o vegetali, soprattutto nelle zone catalogate come riserva dal piano di assetto e dispone le necessarie prescrizioni;

- b) per i tagli boschivi dei cedui privati, la presenza e la qualità delle matricine di vecchio turno, la maturità generale delle associazioni vegetali, l'assenza di fattori di degrado ambientale e di rischio idrogeologico.
- 3) Per i tagli boschivi dei cedui privati, la richiesta di nulla osta, che deve essere corredata dalla documentazione indicata dalla l.r. 39/2002 nonché dal r.r. 7/2005, ha validità per due stagioni silvane. La richiesta di nulla osta può essere presentata dall'avente titolo per la stessa particella catastale una sola volta l'anno.
- 4) Ai fini della salvaguardia di nicchie trofiche, riproduttive e di rifugio della fauna selvatica nonché per fini fitopatologici, non è consentito il taglio di piante morte, deperienti e/o marcescenti.
- 5) Il taglio di piante aventi un diametro a petto d'uomo superiore o uguale a cm. 50 è vietato; comunque, alle superfici destinate al taglio, si deve assicurare la dotazione per ogni ettaro la dotazione di almeno 300 piante in buone condizioni vegetative, per ettaro con diametro a petto d'uomo compreso tra cm. 30 e cm. 50, equamente distribuite sia spazialmente che per classi diametriche (cm. 30-40; 40-50) fermo restando il rispetto di altri criteri che suggeriscano il rilascio di un numero superiore di piante con tali diametri, salvo il caso di interventi specifici miranti alla diversificazione strutturale del bosco, preventivamente individuati ed approvati dall'Ente gestore.
- 6) E' vietato il taglio di tutti gli alberi di ogni specie a portamento monumentale e comunque con un diametro uguale o superiore a 60 cm a petto d'uomo.
- 7) Qualora le operazioni di taglio ricadano all'interno e/o in prossimità dei siti Natura 2000 presenti nella Riserva Naturale, è facoltà dell'Ente gestore richiedere l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, così come previsto dall'art. 6 del DPR 120/2003 secondo le modalità indicate nella DGR 64/2010.

CAPO V GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE

Art. 23 (Obiettivi delle attività agricole e zootecniche)

La programmazione e la gestione delle attività agricole e zootecniche devono perseguire, nel rispetto dei criteri della conservazione e del restauro ambientale, gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali.

Art. 24 (Divieti per la gestione delle attività agricole)

1) L'attività agricola è consentita e incentivata nel rispetto della normativa del Piano dell'Area Protetta e delle seguenti prescrizioni:

- a) Sono vietate le pratiche di diserbo chimico ed è obbligatorio il recupero dei contenitori plastici e di altri materiali estranei;
- b) Sono vietate la modificazione o l'eliminazione dei terrazzamenti, dei ciglioni, dei manufatti di sistemazione del terreno e infrastrutturazione del territorio, quali muri e recinzioni in pietra;
- c) il divieto di introduzione di materiale genetico vegetale non autoctono se non autorizzato dall'ente parco
- d) È vietato lo sradicamento, se non autorizzato, di alberi, arbusti, siepi al margine degli appezzamenti o lungo gli argini;
- e) È vietato il passaggio con mezzi agricoli a irrorazione in zone, confinanti con i corpi idrici, privi di una barriera arboreo-arbustiva che possa limitare l'effetto di deriva del prodotto nebulizzato verso la superficie libera delle acque fluvio-lacustri.

Art. 25 (Criteri generali per l'esercizio delle attività agricole)

1. Nell'esecuzione delle pratiche colturali si deve tener conto della presenza della fauna minore e dell'avifauna nidificante, adottando gli opportuni accorgimenti atti a ridurre gli impatti.

2. Nell'esercizio dell'attività agricola devono essere privilegiati il metodo di produzione biologico e la lotta integrata. Inoltre le pratiche relative alla lotta delle infestanti dovranno essere realizzate con tecniche a minor impatto, come la falsa semina o con prodotti consentiti nel metodo di produzione biologica.

3. Nello svolgimento dell'attività agricola devono essere privilegiate le seguenti buone pratiche:

- a) la concimazione organica e/o la pratica colturale del sovescio;
- b) le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello.

CAPO VI RISARCIMENTO DEI DANNI DA FAUNA

Art. 26 (Oggetto)

1) L'ente di gestione, in attuazione dell'articolo 34, comma 1 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, risarcisce i danni causati dalla fauna selvatica, inselvatichita al patrimonio agricolo ed al patrimonio zootecnico all'interno del territorio della Riserva Naturale, secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi.

Art. 27 (Risarcimento per danni al patrimonio agricolo)

1) Per i danni alle produzioni agricole è concesso un risarcimento fino al 100% del danno arrecato.

2) L'importo dovuto, a titolo di risarcimento per danno al patrimonio agricolo, è soggetto a riduzione del 25% nel caso di mancata adozione dei sistemi di difesa prescritti dall'ente gestore in una precedente analoga situazione di danno, che abbia coinvolto lo stesso agricoltore. Tale riduzione è aumentata di un ulteriore 25% per ogni successivo analogo episodio di danno, ascrivibile alla mancata adozione di eventuali sistemi di difesa prescritti dall'ente parco da parte dello stesso agricoltore.

Art. 28 (Modalità di risarcimento dei danni al patrimonio agricolo)

1) Chiunque subisca un danno al patrimonio agricolo ai sensi dell'articolo 29, deve darne immediata comunicazione telefonica, confermata con comunicazione scritta inviata via fax o consegnata a mano, all'ente di gestione, entro e non oltre le 24 ore successive alla scoperta del danno, per richiedere il sopralluogo.

2) Il danneggiato, pena il diniego del risarcimento dovuto, deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata almeno per i primi cinque giorni successivi alla denuncia, al fine di consentire l'accertamento del danno.

3) L'ente di gestione, entro cinque giorni dalla richiesta di sopralluogo, invia personale tecnico competente per la verifica dei danni alle colture agricole. Al termine del sopralluogo il personale tecnico competente redige una relazione sugli esiti del sopralluogo stesso.

4) Ai fini dell'ottenimento del risarcimento previsto dall'articolo 27 del presente regolamento, il danneggiato inoltra all'ente di gestione specifica richiesta, entro cinque giorni dall'effettuazione del sopralluogo indicato al comma 1.

Art. 29 (Stima dei danni)

1) La stima dei danni alle colture è eseguita dalla struttura competente dell'ente gestore, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, applicando alle quantità analitiche danneggiate i prezzi medi calcolati sulla base del prezzario regionale e dei mercuriali della Camera di Commercio di Frosinone.

2) I risarcimenti sono liquidati secondo l'ordine temporale di ricevimento delle istanze e comunque entro novanta giorni dalla denuncia dell'evento dannoso.

3. L'ente gestore provvede a pubblicare nel proprio albo l'elenco dei soggetti indennizzati con la descrizione sommaria dei danni subiti e delle somme erogate.

4) L'ente gestore, per le operazioni di accertamento e verifica della stima del danno, può avvalersi, oltre che delle proprie strutture, anche di tecnici abilitati con provata esperienza nel settore, previa sottoscrizione di convenzione o disciplinare.

5) I danni di importo totale stimato inferiore ad € 25,00 possono essere rimborsati anche senza sopralluogo. Il risarcimento di cui al presente regolamento non è cumulabile con altre forme di contributo od ausilio economico concesso per la medesima causa.

Art. 30 (Contributi per la prevenzione dei danni)

1) L'ente gestore può erogare contributi per la realizzazione di recinzioni, ricoveri ed altri sistemi di difesa che impediscano alla fauna selvatica di accedere ai terreni coltivati e agli allevamenti. A tal fine, in relazione ai fondi disponibili, l'ente gestore adotta appositi bandi, nei quali sono specificati, in particolare, i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso ai contributi, ivi comprese le caratteristiche tecnico-costruttive dei sistemi di difesa, i criteri di erogazione e le modalità per l'ottenimento dei contributi stessi. I bandi sono resi noti mediante avviso da affiggere agli albi dell'ente gestore.

2) I danni subiti nelle zone protette da sistemi di difesa realizzati con i contributi di cui al comma 1, non sono risarcibili.

CAPO VII ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, TURISTICHE E MANIFESTAZIONI

Art. 31 (Esercizio delle attività artigianali)

- 1) L'esercizio di attività artigianali è consentito nelle Zone D e nelle Zone C nei limiti dettati dal Piano dell'Area Protetta.
- 2) Le attività artigianali consentite devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) i residui di lavorazione prodotti e opportunamente raccolti, devono essere allontanati dal territorio del parco e assicurati alle discariche autorizzate;
 - b) non sono ammesse lavorazioni che producano emissioni sonore persistenti superiori ai valori limite ammissibili;
 - c) i materiali eventualmente da depositare in aree esterne devono essere riposti in spazi appositi, possibilmente riparati alla vista, secondo modalità ordinate e decorose nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti, tali da non costituire disturbo al paesaggio.

Art. 32 (Esercizio delle attività commerciali)

- 1) L'attività di commercio ambulante al di fuori delle zone D e C, non è consentita. In deroga a tale divieto l'ente gestore può, in occasione di particolari manifestazioni e sulla base di valutazioni effettuate caso per caso, autorizzare in numero limitato e con opportune prescrizioni attività di commercio ambulante che non rechino pregiudizio alla bellezza ed alla quiete dei luoghi. Non è in ogni caso consentita, al di fuori delle zone D e C, l'installazione di giostre o strutture assimilabili.
- 2) I materiali da accatastare in prossimità dei luoghi in cui si svolgono attività commerciali, devono essere riposti in spazi appositi possibilmente riparati alla vista, secondo modalità ordinate e decorose tali da non costituire disturbo al paesaggio.
- 3) La vendita di guide, manuali, pubblicazioni, gadgets relative alla Riserva si svolge nei luoghi e con le modalità definite dall'ente gestore che, nel caso di vendita diretta, definisce i prezzi da praticare.

Art. 33 (Servizi di informazione turistica ed ambientale sul parco)

Il materiale informativo e pubblicitario riguardante la Riserva Naturale prodotto da terzi, deve essere sottoposto a verifica da parte dell'ente gestore al fine di uniformare le modalità di comunicazione.

Art. 34 (Uso della denominazione e del logo)

- 1) L'utilizzo del logo e della denominazione della Riserva Naturale è concesso dall'ente gestore, previa verifica delle finalità dell'uso, su richiesta del soggetto interessato.
- 2) L'utilizzo della denominazione e del logo della Riserva Naturale per le attività e le produzioni agroalimentari è regolamentato dal disciplinare di uso del marchio "Natura in Campo", approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2004, n. 1222.

CAPO VIII RACCOLTA DELLE SPECIE VEGETALI ALLO STATO SELVATICO

Art. 35 (Raccolta dei prodotti del sottobosco)

- 1) E' consentita ai soli residenti ed ai titolari di diritti reali sui fondi all'interno della Riserva Naturale, la raccolta di prodotti naturali in tutto il territorio della Riserva Naturale ad esclusione delle zone classificate come A dal Piano dell'Area Protetta, fatti salvi eventuali divieti previsti per le specie di flora protetta dalla normativa vigente in materia.
- 2) E' vietato danneggiare o distruggere, anche parzialmente, tutte le specie fruttifere durante la raccolta.
- 3) Non è soggetta a limitazioni la raccolta di specie vegetali da utilizzarsi per usi tradizionali domestici, alimentari e di medicina popolare, a scopo ornamentale durante celebrazioni religiose.
- 4) La raccolta di erbe e frutti del sottobosco può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.
- 5) L'ente gestore può temporaneamente limitare o vietare la raccolta di prodotti del sottobosco, per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

Art. 36 (Tutela della flora spontanea)

- 1) In tutto il territorio della Riserva Naturale è protetta la flora spontanea, a livello erbaceo, arbustivo ed arboreo.
- 2) E' vietato danneggiare, distruggere anche parzialmente, asportare apparati radicali, bulbi o altre parti nonché recidere fiori, di tutte le specie di flora spontanea e di piante officinali e recidere fiori selvatici.

Art. 37 (Raccolta dei funghi epigei spontanei)

- 1) E' consentita la raccolta di funghi epigei spontanei in tutto il territorio della Riserva Naturale ad esclusione delle zone classificate come A dal piano dell'Area Protetta, fatti salvi eventuali divieti previsti dalla normativa vigente in materia.
- 2) La raccolta di funghi epigei spontanei è consentita ai soli residenti ed ai titolari di diritti reali sui fondi all'interno della Riserva Naturale, nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente in materia, senza necessità di acquisire il nulla osta dell'ente gestore ed in conformità alle seguenti prescrizioni:
 - a) la raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia permesso l'accesso e non sia prevista alcuna limitazione dalla normativa vigente;
 - b) la raccolta può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto;
 - c) è vietata la raccolta di funghi decomposti, anche solo parzialmente;
 - d) è vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori di qualsiasi specie fungina;
 - e) è vietato distruggere esemplari di funghi non commestibili.
- 3) L'ente gestore può temporaneamente limitare la raccolta dei funghi epigei spontanei, ridurre la quantità procapite di raccolta o interdire aree alla raccolta per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

CAPO IX DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 38 (Oggetto)

Il presente capo disciplina la circolazione dei veicoli al di fuori della viabilità ordinaria, come definita dal seguente articolo.

Art. 39 (Definizioni di viabilità)

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per viabilità ordinaria l'insieme delle strade di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
 - b) per viabilità non ordinaria:
 - le strade di penetrazione, di attraversamento e transito situate all'interno delle aree agro-silvo-pastorali;
 - le piste forestali;

Art. 40 (Disciplina della circolazione)

- 1) Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 41, nei percorsi individuati dall'articolo 39 comma b, è vietata la circolazione dei veicoli a motore, ad eccezione dei mezzi di vigilanza, di soccorso, della protezione civile, del servizio antincendio e di assistenza sanitaria e veterinaria.
- 2) Ai sensi della legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 (*Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore*) è, altresì, vietata la circolazione e la sosta di mezzi a motore nelle aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private, intendendosi ricomprese oltre alle carreggiate, anche le banchine, le cunette, le aree adiacenti riservate alla sosta, al parcheggio ed all'inversione di marcia nonché le piazzole di intersezione, fatta eccezione per i mezzi di vigilanza, di soccorso, della Protezione Civile, del servizio antincendio e di assistenza sanitaria e veterinaria e per i mezzi in dotazione agli enti preposti a servizi di pubblica utilità.

Art. 41 (Deroghe ai divieti di circolazione)

- 1) Ai residenti nel territorio della Riserva Naturale, o ai soggetti che esercitino attività economiche e agricole nell'ambito della Riserva Naturale ovvero ai proprietari o comunque titolari di diritti reali su beni ubicati nel territorio della Riserva Naturale è consentito il transito, limitatamente al tratto di strada necessario per accedere al bene, sulla viabilità non ordinaria.
- 2) Ai soggetti di cui al comma 1, l'ente gestore può rilasciare gratuitamente, su richiesta motivata dell'interessato, apposito contrassegno, avente validità annuale, sul quale sono riportate targa e tipo di veicolo. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile sul mezzo.
- 3) L'ente gestore provvede alla costituzione di un elenco dei contrassegni rilasciati, da aggiornare ogni anno.
- 4) I divieti di circolazione non si applicano ai veicoli in uso a persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente in materia.

Art. 42 (Modalità di chiusura della viabilità)

- 1) La viabilità interna alla Riserva naturale può essere chiusa alla circolazione mediante le seguenti modalità:

- a) ordinanza del Sindaco;
 - b) sbarra mobile, verticale od orizzontale, con cartello di divieto di transito con riportata la dicitura “escluso autorizzati”, integrata con muretti in pietra o staccionate;
 - c) cartello di divieto di transito, con riportata la dicitura “escluso autorizzati”;
 - d) strutture fisse per limitare il transito, come staccionate in legno con passaggi per pedoni o massi posizionati ad impedire il transito.
- 2) Oltre a quanto previsto dal comma 1, può essere apposta una tabella dove sono riportati i divieti di circolazione ed i riferimenti normativi nonché le sanzioni.
- 3) L'apposizione e la manutenzione delle strutture previste dai commi 1 e 2 sono a carico dell'ente gestore.

CAPO X DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 43 (Attività edilizia)

1. L'attività edilizia è svolta in conformità ai limiti ed alle prescrizioni stabilite dalle norme di attuazione del piano dell'Area Protetta

Art 44 (Cartellonistica e standardi per pubblicità e segnaletica)

1) Al di fuori dei centri urbani, la cartellonistica pubblicitaria è vietata in tutto il territorio della Riserva Naturale ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 42/2004. In tutte le aree classificate come A, B e C dal piano dell'Area Protetta è vietata l'apposizione di manufatti pubblicitari e cartelli di qualunque natura e scopo. È esclusa la segnaletica della Riserva Naturale, la segnaletica turistica e agrituristica di installazioni presenti all'interno della Riserva Naturale o nelle immediate vicinanze e quella prevista dal codice della strada.

2) Nelle altre zone della Riserva Naturale è consentita la segnaletica comunale, per iniziative attinenti al territorio e agli scopi istituzionali; la cartellonistica a carattere temporaneo in occasione di manifestazioni locali, purché non luminosa o contenente altre informazioni pubblicitarie non attinenti all'evento; le insegne commerciali poste nelle aree di pertinenza di servizi o altre attività produttive purché attinenti alla specifica attività svolta e in regola con le normative comunali.

3) La segnaletica e la cartellonistica di cui ai commi 1 e 2, devono essere di sagoma regolare e la superficie massima dei cartelli stessi non deve superare i quattro metri quadrati nelle zone D e i due metri quadrati nelle altre aree.

CAPO XI ATTIVITÀ RICREATIVE, EDUCATIVE E SPORTIVE

Art. 45 (Manifestazioni pubbliche sportive non organizzate ed organizzate)

- 1) Per manifestazione pubblica sportiva non organizzata si intende una attività sportiva, anche non agonistica, avente carattere sia locale che nazionale, esercitata da una pluralità di persone, il cui svolgimento non richiede servizi di supporto di alcun genere né l'interruzione di pubblici servizi o l'interdizione temporanea di pubbliche utilità.
- 2) Le manifestazioni pubbliche sportive non organizzate non possono essere svolte in zone A della Riserva Naturale, e non necessitano dell'autorizzazione dell'Ente Gestore .
- 3) Le manifestazioni pubbliche sportive itineranti non organizzate, che prevedono una durata di più giorni e il pernottamento in bivacco o in campeggio itinerante, devono essere preventivamente comunicate e autorizzate dall'ente gestore.
- 4) Per manifestazione pubblica sportiva organizzata si intende una attività sportiva, avente carattere sia locale che nazionale, svolta da una pluralità di persone e predisposta da un soggetto che abbia la titolarità dell'organizzazione e la responsabilità della effettuazione della manifestazione e che richieda l'uso di attrezzatura o mezzi, l'allestimento nel territorio del parco di servizi di supporto o funzionali all'attività sportiva nonché l'eventuale interruzione di pubblici servizi o l'interdizione temporanea di pubbliche utilità.
- 5) Le manifestazioni pubbliche sportive organizzate non possono essere svolte nelle zone classificate come A dal piano di assetto della Riserva Naturale e non necessitano dell'autorizzazione dell'Ente Gestore.

Art. 46 (Manifestazioni pubbliche di tipo ludico-ricreativo)

- 1) Per manifestazione pubblica di tipo ludico-ricreativo si intende un'attività avente carattere sia locale che nazionale, di uno o più giorni, quale ad esempio concerto e/o raduno, svolta da una pluralità di persone e predisposta da un soggetto che abbia la titolarità dell'organizzazione e la responsabilità della effettuazione della manifestazione e che richieda l'uso di attrezzatura o mezzi, l'allestimento nel territorio del parco di servizi di supporto o funzionali all'attività nonché l'eventuale interruzione di pubblici servizi o l'interdizione temporanea di pubbliche utilità.
- 2) Le manifestazioni pubbliche di tipo ludico-ricreativo non possono essere svolte nelle zone classificate come A dal piano di assetto della Riserva Naturale.

Art. 47 (Nulla osta per le manifestazioni pubbliche sportive e attività ludico-ricreative)

- 1) Le manifestazioni pubbliche sportive e le attività ludico-ricreative non necessitano del nulla osta dell'ente gestore, invece le manifestazioni private sportive e le attività ludico-ricreative devono ottenere il preventivo nulla osta dell'Ente Gestore.
- 2) L'ente gestore può prescrivere, in sede di nulla osta, modifiche ai percorsi o alle modalità organizzative, cui gli organizzatori o promotori devono attenersi nonché indicare specifiche norme comportamentali al fine di salvaguardare gli ambienti naturali.

Art. 48 (Obblighi e responsabilità)

- 1) Il soggetto privato responsabile dell'organizzazione è tenuto a comunicare all'ente gestore, entro un mese dalla conclusione della manifestazione sportiva autorizzata, eventuali inconvenienti, incidenti o disservizi occorsi o lamentati, onde fornire altri elementi di valutazione per eventuali future riedizioni della manifestazione.

2) Eventuali danni e alterazioni dello stato dei luoghi, della flora e della fauna lungo il percorso interessato dalla manifestazione sportiva e riferibili allo svolgimento della manifestazione stessa nonché l'abbandono di rifiuti che non vengano rimossi entro quarantotto ore dal termine della manifestazione, sono addebitati al soggetto responsabile dell'organizzazione, che ne risponde ai sensi della normativa vigente.

Art. 49 (Attività sportive con l'uso di armi)

All'interno della Riserva Naturale è vietata qualunque attività sportiva, singola o associata e a qualunque titolo esercitata, che prevede l'uso di armi da fuoco.

Art. 50 (Fuochi d'artificio e articoli pirotecnici)

1) E' vietata l'accensione dei fuochi d'artificio e articoli pirotecnici professionali, ai sensi del T.U. leggi di P.S. e D.Lgs. n. 58/2010 e D.lgs. n. 198/2011 e s.m.i., all'interno della Riserva Naturale.

2) Sono consentite manifestazioni pirotecniche, in deroga al comma 1, per le sole feste tradizionali, civili e religiose, che abbiano una conclamata valenza antropologica e per le quali esiste un uso continuativo e tradizionale dei fuochi d'artificio, senza nulla osta dell'Ente Gestore.

3) Sono consentiti fuochi d'artificio e articoli pirotecnici non professionali, ai sensi del T.U. leggi di P.S. e D.Lgs. n. 58/2010 e D.lgs. n. 198/2011 e s.m.i., ad esclusione delle zone A, senza nulla osta dell'Ente Gestore.

Art. 51 (Sorvolo)

1) E' vietato l'avvicinamento ed il sorvolo a bassa quota (inferiore a 300 metri) del Lago e delle rispettive fasce ripariali mediante elicottero, velivoli ad elica, deltaplano, parapendio, al fine di evitare il disturbo all'avifauna acquatica svernante e/o nidificante. Sono fatte salve le motivazioni di ordine pubblico o di sicurezza.

2) Sul restante territorio della Riserva Naturale il sorvolo e l'atterraggio sono regolamentati dalle norme vigenti in materia aeronautica e sulla disciplina del volo ma devono essere autorizzati dall'Ente.

Art. 52 (Uso dei natanti)

1) Il presente articolo disciplina l'uso dei natanti temporaneamente o stabilmente stazionanti nel lago di Posta Fibreno e nell'asta fluviale del fiume Fibreno ricadenti all'interno dei limiti della Riserva Naturale.

2) Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 gennaio 1983, n.10 è vietata la navigazione a motore con combustione interna.

3) I natanti possono navigare da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.

4) E' consentita la navigazione all'interno del Lago mantenendo la distanza di 5 metri dalle rive, tale distanza di navigazione è esclusa per la "nàue" .

5) E' vietato fare schiamazzi e turbare la quiete pubblica.

6) E' vietata la navigazione, lo stazionamento e l'ormeggio delle imbarcazioni a vela.

7) Fatta esclusione per la "nàue", è vietato attraccare i natanti lungo le sponde del Lago, con la sola esclusione dei luoghi autorizzati dall'Amministrazione Comunale con apposito regolamento.

- 8) Fatta esclusione per la "nàue", la discesa in acqua dei natanti è consentita esclusivamente nei luoghi di cui al comma 7.
- 9) È sempre ammessa la navigazione, con qualsiasi mezzo di propulsione, nelle acque del Lago dei mezzi in servizio di soccorso, salvataggio e recupero.
- 10) E' ammessa la navigazione a motore nelle acque del Lago ai mezzi di servizio per esercitazioni previa autorizzazione dell' Ente Gestore della Riserva Naturale .
- 11) E' sempre ammessa la navigazione nelle acque del Lago ai mezzi di servizio della Riserva Naturale "lago di Posta Fibreno" e all'imbarcazione con fondo trasparente "Elettra".

Art. 53 (Attività di immersione subacquea)

- 1) Il Regolamento approvato con delibera n. 5 del 08.05.2013 del Consiglio Comunale di Posta Fibreno disciplina le modalità di esercizio delle attività di immersione subacquee svolte nelle acque comprese entro i confini della Riserva, svolte in forma privata o organizzata, allo scopo di garantire la sicurezza della vita umana ed in generale la salvaguardia della natura.
- 2) Nella definizione generale di attività subacquea a scopo turistico e ricreativo sono comprese le seguenti azioni: immersioni subacquee con autorespiratore; in apnea o con uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
- 3) Tali attività, quando comportino l'uso di autorespiratore, devono essere effettuate da persone in possesso di apposito brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali riconosciute ed entro i limiti previsti dallo stesso o che siano in possesso di pari capacità dimostrabili con attestati di carattere professionale o militare.
- 4) nello svolgimento delle suddette attività è fatto divieto di:
 - a) immergersi, nei giorni feriali, dal primo giorno di dicembre all'ultimo giorno del mese di febbraio;
 - b) effettuare immersioni notturne;
 - c) rimuovere qualsiasi elemento naturale quali: ciottoli, massi, resti legnosi, piante acquatiche etc.;
 - d) introdurre e/o lasciare nell'ambiente naturale qualsiasi oggetto estraneo.
 - e) immergersi all'interno o all'imboccatura dei canali, dell'allagato dell'Isola Galleggiante e in corrispondenza delle zone di attracco dei pedalò, individuate con apposita delibera di Giunta Municipale.
 - f) effettuare pesca subacquea.
 - g) immergersi senza specifico permesso e nei punti non consentiti.
- 5) L'ingresso nelle acque del lago è consentito esclusivamente nei punti individuati con apposita delibera di Giunta Municipale e segnalati con specifica cartellonistica. Nelle aree individuate per l'immersione è sempre possibile effettuare la discesa in acqua direttamente dal natante.
- 6) L'immersione subacquea, è consentita, nei giorni di martedì, giovedì, sabato, domenica e festivi, purché in possesso dello specifico permesso giornaliero richiesto e rilasciato secondo le modalità stabilite con apposita delibera di Giunta comunale .
- 7) Il numero massimo di subacquei autorizzati ad immergersi è di 30 unità giornaliere, rispettando il limite massimo di 10 unità immerse, di cui solo 5 contemporaneamente sul fondale, salvo eventuali deroghe.
- 8) I possessori del permesso di immersione, con la sola esclusione dei residenti nel Comune di Posta Fibreno, dovranno versare un canone stabilito con delibera di Giunta Municipale e soggetto a modifiche annuali. I proventi saranno destinati alle attività di valorizzazione turistica e didattica della Riserva Naturale.
- 9) Durante le immersioni i subacquei hanno l'obbligo di segnalare in superficie la loro presenza, utilizzando i dispositivi previsti dalla normativa vigente.

10) Eventuali deroghe a tali disposizioni di cui al presente regolamento, possono essere concesse dall'Ente Gestore in occasione di specifiche manifestazioni, per interventi tecnico/manutentivi oppure per scopi scientifici.

11) sono consentite immersioni diurne e notturne in occasioni delle sole feste tradizionali, civili e religiose, che abbiano una conclamata valenza antropologica e per le quali esiste un uso continuativo e non necessitano di nulla osta.

Art. 54 (Attività con cani e animali a fini riabilitativi)

1. Per prevenire il disturbo alla fauna selvatica e il rischio di trasmissione di patologie è fatto divieto di introdurre cani non tenuti al guinzaglio, su tutto il territorio della Riserva Naturale.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

- a) i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame, purché non si allontanino da un raggio di 200 metri dal bestiame al pascolo sorvegliato;
- b) i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- c) i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza (forze di polizia);
- d) i cani utilizzati in attività di terapia medica, purché sotto il diretto controllo dei conduttori.
- e) i cani muniti di microchip e regolarmente vaccinati;

3) I proprietari dei cani sono tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e di animali d'affezione.

4) In caso di smarrimento di cani all'interno della Riserva Naturale, i proprietari sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ente gestore e comunque entro e non oltre le 36 ore, specificando razza, data, orario e luogo dello smarrimento.

5) eventuali attività di custodia di cani domestici (custodia temporanea o stabile e/o ricovero dei cani abbandonati etc) è consentita esclusivamente nelle zone C e D del Piano secondo le disposizioni dello stesso.

6) sono consentite attività riabilitative con uso di animali (pet therapy, ippoterapia, etc)

Art. 55 (Disciplina dell'Attività di pesca)

1) La pesca nelle acque del lago e fiume Fibreno e, pertanto, anche entro i confini della Riserva Naturale lago di Posta Fibreno, è permessa ai soli titolari del diritto di uso civico secondo il regolamento di attuazione della Riserva Naturale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 24.06.1995 e come da sentenza del Commissario agli usi civici per la Toscana, Umbria e Lazio n. 841 del 10.07.2008;

2) I titolari del predetto diritto di uso civico di pesca nelle acque del lago e fiume Fibreno e, pertanto, anche entro i confini della Riserva Naturale lago di Posta Fibreno, sono tutti coloro che risultano residenti nel Comune di Posta Fibreno.

Art. 56 (Altre attività sportive e ricreative)

Sono comunque vietate le attività sportive, gli eventi o le manifestazioni che prevedono forme di interazione con la fauna selvatica o l'immissione in natura, anche temporanea, di specie animali selvatiche o d'allevamento.

Art. 57 (Prescrizioni generali per il campeggio libero ed isolato e per il campeggio mobile)

L'attività di campeggio è esercitata, ai sensi della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici) e successive modificazioni, in base a specifica autorizzazione comunale, da inviarsi per conoscenza all'ente gestore almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.

CAPO XII RICERCA SCIENTIFICA

Art. 58 (Attività di ricerca scientifica)

1) Coloro che vogliono effettuare attività di ricerca scientifica nel territorio della Riserva naturale, presentano apposita richiesta scritta all'ente gestore, alla quale deve essere allegato un programma analitico di ricerca che indichi in particolare:

- a) le persone impegnate nelle attività di ricerca e le loro professionalità, con allegati i loro curricula vitae;
- b) l'area Riserva naturale interessata;
- c) l'oggetto e la finalità della ricerca;
- d) la durata della ricerca;
- e) i prelievi da effettuare, sia di materiale vivente che non vivente;
- f) le metodologie applicate;
- g) l'eventuale impiego di apparecchiature;
- h) le misure previste per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente del parco, sulle popolazioni delle specie vegetali ed animali, sulle formazioni geologiche, ivi compresi i reperti fossili;
- i) la eventuale pubblicazione dei risultati della ricerca e le sue modalità.

2) Non è consentita l'effettuazione di attività di ricerca scientifica che preveda la manipolazione di esemplari animali vivi nei periodi riproduttivi delle specie interessate o che possa produrre eccessivo disturbo in detti periodi o in altre delicate fasi biologiche individuate dall'ente parco.

3) L'ente gestore può, in qualunque momento e per motivate ragioni legate alla gestione Riserva naturale e alle attività di conservazione e tutela, stabilire delle limitazioni relativamente alle attività di cui al comma 1, lettere e) e g).

4) Qualora l'attività di ricerca scientifica comporti delle spese a carico dell'ente gestore o comunque l'impegno della sua organizzazione amministrativa e delle sue strutture, l'ente gestore provvede alla stipula di una apposita convenzione con il soggetto autorizzato ad effettuare l'attività di ricerca, che preveda i reciproci obblighi ed oneri. In particolare le convenzioni, a qualsiasi titolo, prevedono che i dati raccolti e quanto prodotto dalle attività di ricerca siano messi a disposizione dell'ente parco, che può utilizzarli liberamente per le attività di monitoraggio e divulgazione, nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali. In ogni caso, la pubblicazione dei risultati della ricerca da parte dei ricercatori deve contenere la citazione della Riserva Naturale lago di Posta Fibreno.

5) Le attività di ricerca scientifica che prevedono la manipolazione o il prelievo di organismi viventi devono effettuarsi sempre in presenza di personale delle competenti strutture dell'ente gestore.

CAPO XIII EMISSIONI SONORE E LUMINOSE

Art. 59 (Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale)

- 1) Nelle zone A e B della Riserva naturale è vietata l'installazione di impianti di illuminazione fissi.
- 2). Nelle Zone A e B sono vietati l'uso di apparecchi radio-televisivi, di impianti di amplificazione nonché la produzione di suoni e rumori tali da arrecare disturbo alla quiete naturale.
- 3) E' sempre consentito l'uso di apparecchi trasmettenti impiegati dai servizi di vigilanza, antincendio e soccorso e quelli ubicati all'interno di abitazioni.
- 4) Sono vietate l'illuminazione con raggi laser e le emissioni luminose di qualunque tipo e sorgente destinate ad illuminare elementi riconoscibili del paesaggio.
- 5) E' consentita l'installazione temporanea e l'utilizzazione di qualunque apparecchio emettitore di onde sonore o luminose finalizzate alla ricerca scientifica, al monitoraggio, alla sorveglianza, al soccorso nonché al pronto intervento, previa comunicazione all'ente gestore.
- 6) E' consentito, previa comunicazione all'ente gestore, l'utilizzo notturno di fari di profondità per l'avvistamento di fauna selvatica. A tal fine nella comunicazione sono indicati i motivi, la data ed il luogo dell'utilizzo nonché l'uso eventuale di automezzi. E' escluso dall'obbligo di comunicazione l'utilizzo di fari di profondità nell'ambito di attività scientifiche già autorizzate ovvero di attività rientranti in progetti specifici già assentiti ovvero di attività svolte per motivi di pubblica sicurezza dalle forze dell'ordine.
- 7) E' considerato disturbo alla quiete e all'ambiente naturale anche la guida di mezzi a motore ad elevata velocità o che provochi troppo rumore, innalzamento eccessivo di polveri e produzione eccessiva di fumi di scarico o che provochi spavento negli esemplari di fauna selvatica o domestica.

Art. 60 (Emissioni sonore)

1. Per le emissioni sonore all'interno del territorio del parco, si applicano i valori previsti dalla legge regionale 3 agosto 2001, n. 18 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio – modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), salvo deroghe concesse dalle autorità competenti in occasioni di feste tradizionali, civili e religiose.

Art. 61 (Regolamentazione degli impianti di illuminazione esterna)

- 1) Nelle zone A e B della Riserva naturale si applicano le norme, i criteri e le modalità di regolamentazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati ivi compresi quelli pubblicitari previste nella legge regionale 13 aprile 2000, n. 23 (Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso – modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) e dal regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8 (Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso).
- 2) Su tutto il territorio della Riserva naturale si applicano le norme relative alle zone di particolare protezione come indicato all'articolo 6 del r. r. 8/2005.

CAPO XIV IMPIANTI E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICI

Art. 62 (Divieti e prescrizioni generali)

- 1) È vietata la realizzazione di qualsiasi struttura o impianto o infrastruttura tecnologici a rete nelle zone classificate come A dal piano di assetto della Riserva naturale.
- 2) È vietata la realizzazione di qualsiasi struttura o impianto o infrastruttura tecnologici a rete nella zona classificata come B dal piano di assetto della Riserva naturale., con esclusione degli interventi che riguardano impianti già esistenti a servizio di singoli edifici isolati.
- 3) È vietata in tutte le zone della Riserva naturale, la realizzazione di qualsiasi struttura o impianto o infrastruttura tecnologici a rete fuori terra.
- 4) La realizzazione di nuovi impianti o strutture o infrastrutture tecnologici a rete o la sostituzione di quelli esistenti deve avvenire mediante interrimento delle linee, da realizzarsi, di norma, lungo il tracciato delle strade vicinali, comunali e provinciali.
- 5) Per la realizzazione di nuovi impianti non è consentito aprire nuove piste e/o nuova viabilità per l'accesso ai luoghi interessati dal tracciato.
- 7) È vietata la realizzazione di impianti eolici finalizzati alla produzione di energia.

CAPO XV TUTELA, GESTIONE DELLA FAUNA ED INTERVENTI CONNESSI

Art. 63 (Tutela della fauna)

1) Fatti salvi i prelievi e gli abbattimenti selettivi previsti dall'articolo 27, comma 3 della l.r. 29/1997 nonché dall'articolo 67 del presente regolamento, all'interno della Riserva naturale, sono vietati:

- a) l'attività venatoria;
- b) l'attività di pesca sportiva ad esclusione di quella regolamentata per gli fruitori dell'uso civico
- c) la cattura, il prelievo e l'uccisione di animali della fauna omeoterma, a qualsiasi specie essi appartengano;
- d) il danneggiamento o la distruzione dei siti di riproduzione e riposo della fauna omeoterma, la raccolta o la distruzione di uova nonché ogni azione in grado di arrecare disturbo nei confronti della fauna.

2) Sono consentiti gli interventi connessi alla zootecnia nel rispetto della normativa vigente in materia.

3) Sono consentiti, altresì, gli interventi sulla fauna in applicazione della normativa igienico-sanitaria, fitopatologica, veterinaria e forestale nonché le catture ed i trappolamenti effettuati a scopo didattico e scientifico, preventivamente autorizzati dal parco.

4) L'uccisione fortuita ed il rinvenimento di esemplari morti o feriti ovvero di piccoli nati incustoditi, appartenenti alla fauna selvatica, devono essere prontamente comunicati agli uffici competenti della Riserva.

Art. 64 (Tutela della fauna minore)

1) Fatti salvi i prelievi e gli abbattimenti selettivi previsti dall'articolo 27, comma 3 della l.r. 29/1997 nonché dall'articolo 95 del presente regolamento, all'interno della Riserva naturale sono vietate la raccolta, l'asportazione e l'uccisione di anfibi, rettili, molluschi, crostacei, insetti e di qualsiasi altro esemplare, vertebrato e invertebrato appartenente alla fauna minore nonché dei loro nidi. Non rientrano nel divieto di cui al presente comma le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali nonché l'applicazione della normativa igienico-sanitaria, fitopatologica, veterinaria, e forestale e le catture a scopo didattico e/o scientifico autorizzate dall'ente parco nel rispetto della normativa vigente. Non rientra, inoltre, nel divieto la cattura della rana verde così come stabilito e con le prescrizioni dell'art. 4 comma 12 del Regolamento approvato con delibera n. 49 del 24.06.2015 del Consiglio Comunale di Posta Fibreno

2) Per tutte le specie di fauna minore sono vietati:

- a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
- b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
- c) provocare molestie, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, che ne pregiudichino la conservazione e la tutela;
- d) la distruzione o la raccolta di uova nell'ambiente naturale o la loro detenzione anche se vuote;
- e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di esemplari, vivi o morti ovvero imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dagli esemplari stessi.

3) Ai fini di cui al comma 2, lettera b), è vietato lo svuotamento e la ripulitura di fontanili e volubri e comunque di ogni punto d'acqua in cui siano presenti specie anfibie, nel periodo riproduttivo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

Art. 65 (Misure per il ripristino degli equilibri faunistici)

1) L'ente gestore effettua periodici monitoraggi sulle cenosi naturali per accertare eventuali stati di alterazione dell'equilibrio ecologico. Qualora gli stati di alterazione dell'equilibrio ecologico siano tali da arrecare pregiudizio al mantenimento della biodiversità ed alla stabilità dei sistemi agro-ambientali, possono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, interventi di controllo numerico delle popolazioni di fauna selvatica vertebrata omeoterma, presenti nel territorio del parco.

2) Gli interventi di controllo numerico sono volti a ridurre la consistenza locale di una determinata specie, per contrastare gli impatti da essa esercitati sugli ecosistemi o sulle attività economiche o per impedirne la diffusione su aree più vaste. Gli interventi di controllo numerico si sostanziano in:

- a) prelievi faunistici, consistenti nelle catture di individui della popolazione oggetto di controllo, finalizzate alla successiva rimozione mediante traslocazione o soppressione;
- b) abbattimenti selettivi, consistenti in abbattimenti mediante arma da fuoco di individui della popolazione oggetto di controllo, effettuati con l'intento di incidere unicamente sulla specie bersaglio, evitando effetti negativi sulle altre componenti della zoocenosi.

3) Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2006, n. 320, gli interventi di cui al comma 2 sono attuati nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) dimostrata inefficacia di tecniche alternative di ricomposizione degli squilibri ecologici;
- b) mantenimento delle caratteristiche della comunità animale e garanzia della vitalità della popolazione animale autoctona oggetto degli interventi;
- c) obiettività e coerenza scientifica dell'intervento;
- d) accurata pianificazione degli interventi ed esplicita attribuzione delle responsabilità tecnico-operative;
- e) rispetto dell'integrità psico-fisica degli animali catturati ovvero utilizzo di tecniche in grado di minimizzare le sofferenze degli animali da abbattere;
- f) informazione scientifica e pubblica sugli obiettivi ed i risultati degli interventi.

4) Gli interventi di controllo numerico sono disposti dall'ente gestore sulla base del piano di riduzione degli impatti e del relativo piano operativo di controllo numerico, di cui alla DGR 320/2006. Il piano di riduzione degli impatti prevede l'insieme degli interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ecologici ed economici della fauna selvatica. Esso contiene in particolare:

- a) le informazioni disponibili sulla popolazione responsabile dei danni, quali la distribuzione, la consistenza e la struttura e sugli impatti da essa causati e specificamente la tipologia, la distribuzione, la rilevanza ecologica, l'entità economica nel caso di attività produttive;
- b) l'indicazione degli obiettivi, delle azioni, delle modalità e dei tempi degli interventi previsti;
- c) l'analisi delle implicazioni di carattere biologico, sociale, economico e organizzativo connesse con le previsioni del piano stesso.

5) Il piano di riduzione degli impatti è attuato con il piano di controllo numerico, che contiene la programmazione operativa degli interventi di controllo numerico ed in particolare:

- a) gli obiettivi del piano e la sua durata;
 - b) l'individuazione degli interventi da effettuare e delle aree interessate dagli stessi;
 - c) la descrizione del contesto degli interventi;
 - d) la valutazione dell'opportunità degli interventi;
 - e) l'indicazione degli strumenti di intervento e del personale coinvolto, ivi compreso il personale esterno coadiuvante;
 - f) il piano economico degli interventi previsti;
 - g) la destinazione degli animali prelevati;
 - h) l'indicazione dei tempi e delle modalità di monitoraggio degli effetti degli interventi e di valutazione degli stessi.
- 6) Il piano di controllo numerico deve essere sottoposto a:
- a) valutazione di incidenza;
 - b) parere della Sezione aree naturali protette del Comitato tecnico scientifico per l'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera e), della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.
- 7) Gli interventi di prelievo faunistico e di abbattimento selettivo possono essere eseguiti, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, oltre che dal personale dell'ente parco addetto alla vigilanza, anche da persone esterne appositamente autorizzate dall'ente parco a seguito della frequenza di specifici corsi di formazione organizzati dall'ente stesso, purché accompagnate da personale dell'ente gestore.
- 8) La carne degli animali abbattuti, qualora si tratti di specie commestibili, è posta in vendita, alle condizioni di mercato correnti, previo accertamento veterinario, ai sensi della legislazione vigente in materia. Eventuali trofei possono essere conservati dall'ente parco, che può anche trattenere parti degli animali per scopi scientifici o per esporli presso centri visite, centri di documentazione o musei del parco.
- 9) Le disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) non si applicano agli interventi di eradicazione di specie alloctone.
- 10) Il presente articolo non si applica agli interventi di controllo numerico delle popolazioni di ratto nero (*Rattus rattus*), di ratto delle chiaviche (*Rattus norvegicus*) e di topo domestico (*Mus domesticus*).

Art. 66 (Introduzione e reintroduzione di specie animali)

- 1) Nel territorio della Riserva è vietata l'introduzione di specie e popolazioni animali alloctone.
- 2) Per il recupero delle specie localmente estinte va data priorità agli interventi di conservazione in situ, favorendo, quando possibile, la ricolonizzazione naturale delle popolazioni residue delle specie;
- 3) Per quanto riguarda gli interventi di reintroduzione, con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario, di seguito si richiama quanto riportato dall'art.12 del DPR 357/97: l'Ente di gestione "sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione autorizzano la reintroduzione delle specie autoctone di cui all'allegato D del DPR 357/97 e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione

contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente”.

4) Il proponente dell'intervento faunistico di reintroduzione dovrà prevedere la redazione di un dettagliato studio di fattibilità comprendente l'analisi di opportunità e l'analisi del rischio, che evidenzia come tale reintroduzione contribuisca in modo efficace a ristabilire la specie oggetto dell'intervento in uno stato di conservazione soddisfacente; tale studio dovrà essere sottoposto ad un preventivo parere tecnico rilasciato dall'ISPRA.

5) Qualora lo studio di fattibilità individuasse delle influenze, dirette o indirette, sul sito dovrà essere prevista anche una valutazione d'incidenza come stabilito dall'art. 6 comma 3 della sopracitata direttiva 92/43/CEE e dagli strumenti normativi nazionali e regionali di recepimento.

6) Qualora dovesse verificarsi un'immissione non intenzionale o non autorizzata di una specie alloctona, o, comunque, un'indesiderata e dannosa espansione della distribuzione di una specie alloctona l'Ente di gestione dovrà procedere al controllo e, ove necessario e possibile, all'eradicazione della specie alloctona nel rispetto della normativa vigente.

CAPO XVI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 67 (Sanzioni amministrative)

- 1) Per la violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni ed in genere delle disposizioni di cui al presente regolamento, fatte salve le sanzioni di carattere penale, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38 della LR 29/1997 e successive modificazioni.
- 2) In caso di più violazioni si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.
- 3) Per l'irrogazione delle sanzioni si applica quanto previsto dall'articolo 38, comma 3 della LR 29/1997 e successive modificazioni.

Art. 68 (Vigilanza)

La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento spetta ai guardiaparco della riserva naturale nonché a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente.

Art. 69 (Disposizioni finali)

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni contenute in atti regolamentari dell'ente gestore, che siano incompatibili con il presente regolamento.
- 2) In caso di contrasto tra le previsioni del piano e le disposizioni del presente regolamento si applica la norma più restrittiva.

Art. 70 (Entrata in vigore)

Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, della LR 29/1997, il presente regolamento entra in vigore decorsi tre mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.